

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 10 maggio 1989

N. 995 Reg. deliberazioni

OGGETTO: **RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE "Norme integrative della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL."**.

L'anno millenovecento ottantanove il giorno dieci del mese di maggio
alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Dott. Mario Anese

Vice Presidenti i sigg. Prof. Nicola Occhiorfino

Consiglieri Segretari i sigg. Avv. Giorgio Bortone - Dott. Cosimo Convertino

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Renato Guaccero

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	✓		26) IAFRATE Zenone	✓	
2) AFFATATO Giuseppe	✓		27) LIA Cesare	✓	
3) ANESE Mario	✓		28) LIUZZI Francesco	✓	
4) APRILE Leonardo	✓		29) MANSUETO Nicola	✓	
5) ARMENISE Nicola		✓	30) MARIELLA Vito	✓	
6) AUGELLI Raffaele	✓		31) MARINELLI Fernando	✓	
7) BELLOMO Michele		✓	32) MARROCCOLI Tommaso	✓	
8) BIANCO Stefano	✓		33) MARTELLOTTA Giuseppe	✓	
9) BORGIA Franco		✓	34) MARZO Corradino	✓	
10) BORTONE Giorgio	✓		35) MASSAFRA Isabella	✓	
11) BRUNO Antonio	✓		36) MASTRANGELLO Giovanni		✓
12) CAPOZZA Emanuele		✓	37) MONFREDI Angelo	✓	
13) CAVALLO Antonio	✓		38) OCCHIOFINO Nicola	✓	
14) CIANNAMEA Leonardo	✓		39) PAOLUCCI Roberto		✓
15) COLASANTO Giuseppe	✓		40) PICCIGALLO Benito	✓	
16) CONVERTINO Cosimo	✓		41) PIZZICOLI Michele	✓	
17) CROCCO Antonio	✓		42) PUGLIESE Girolamo		✓
18) DI CAGNO Nicola		✓	43) RIZZO Marcello	✓	
19) DI GIOIA Pasquale	✓		44) ROSSI Angelo	✓	
20) DI GIUSEPPE Cosimo	✓		45) SAPONARO Francesco	✓	
21) DIRODI Nicola	✓		46) SIMONE Mauro	✓	
22) FAZIO Lorenzo		✓	47) STRAZZERI Marcello	✓	
23) FESTINANTE Luigi	✓		48) TARRICONE Luigi		✓
24) FORTUNATO Loris		✓	49) TEDESCO Alberto		✓
25) GODELLI Silvia	✓		50) ZINGRILLO Giuseppe	✓	

A relazione del Sig. Vice Presidente Occhiofino (si è allontanato dall'Aula il Vice Presidente Annese), il quale informa l'Assemblea che sesto argomento in discussione è la riapprovazione della legge regionale "Norme integrative della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986, concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL."

Dà la parola al relatore per la III Commissione consiliare permanente, cons. Bianco.

- OMISSIS -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla riapprovazione della legge nel suo complesso. Comunica, inoltre, che, trattandosi di riapprovazione integrale del testo già approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26.7.1988, con delibera n. 828/bis, è necessario, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 57 dello Statuto della Regione Puglia, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti (31), con l'astensione del Gruppo MSI, espressi e accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di riapprovare, così come riapprova, la legge regionale "Norme integrative della L.R. n. 9 del 9.4.1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Occhiofino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Avv. Giorgio Bortone-Dott. Cosimo Convertino)

1970-1971

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Renato Guaccero)

1970-1971

1970-1971

1970-1971

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

- "Norme integrative della L.R. n.9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL."

Il Consiglio regionale ha riapprovato
la seguente legge:

ART. 1

(Trasformazione posti vacanti di infermiere generico)

1. Fino alla determinazione delle piante organiche di cui all'art.6 del D.P.R. 20.12.79, n.761, i posti di infermiere generico vacanti nelle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL. sono trasformati, senza aumento delle piante organiche medesime, nel limite del 50% in posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, nel limite del 20% in posti di personale con funzioni di riabilitazione e nel limite del 30% in posti di ausiliario socio-sanitario.
2. I posti di infermiere generico attualmente occupati dal personale di ruolo vengono dichiarati ad esaurimento nelle piante organiche delle UU.SS.LL. e verranno trasformati con atto deliberativo del Comitato di gestione entro il 31 dicembre di

ogni anno, con periodicità annuale e a seguito della vacanza degli stessi, nei limiti percentuali di cui al precedente comma.

3. Le UU.SS.LL. possono coprire il 5% dei posti di infermiere generico vacanti alla data del 31.12.85 mediante trasferimento ai sensi dell'art.10 della legge 20 maggio 1985, n.207.

4. Nella prima applicazione, l'adempimento di cui al secondo comma sarà espletato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(riapprovato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

ART. 2

1. Le disposizioni di cui all'art.23, secondo comma, della L.R. n.9 del 9 aprile 1986 si applicano anche al profilo professionale farmacisti del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 del D.P.R. 20.12.79, n.761, con la trasformazione in posti di coadiutore del 50% dei posti di farmacista collaboratore occupati alla data del 31.12.86 da personale in possesso dei requisiti previsti dall'art.41 del D.M. Sanità 30.1.82 e, in caso di un solo posto, del posto stesso.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale dei profili professionali di biologo, chimico, fisico e psicologo.

3. Le disposizioni di cui agli artt. 23-24 della L.R. n.9 del 9.4.86 si applicano ai servizi dipartimentali di tutela della salute mentale con riferimento allo organico complessivo del personale dei profili professionali dei medici.

((riapprovato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

ART. 3

(Utilizzazione delle graduatorie)

1. Le graduatorie di cui all'art.24, commi 3°, 4° e 5°, della L.R. n.9 del 9.4.86 possono essere utilizzate per il periodo di due anni dalla data di esecuti
vità del provvedimento del Comitato di gestione di approvazione delle stesse, fino al
la completa attuazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art.17 del D.P.R.
20.12.79, n.761.

(riapprovato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

ART. 4

(Rettifiche)

1. All'art.24 della L.R. n.9 del 9 aprile 1986 sono apportate le seguenti retti
fiche:
 - comma sesto: leggasi "quarto comma del presente articolo" invece che "terzo
comma";
 - comma settimo: leggasi "ispettore sanitario" invece che "vice direttore sani
tario".
2. All'art.29 della L.R. n.9 del 9 aprile 1986 è apportata la seguente rettifica
- primo comma: leggasi "ove si accerti" invece che "ove si accetti".

(riapprovato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

ART. 5

1. In attesa dell'applicazione dell'art.10 della L.R. n.13 del 13.4.88, è inqua
drato nel ruolo unico del personale della Regione Puglia il personale di ruolo in po

sizione di comando ai sensi delle leggi n.386 del 17.8.74, n.349 del 29.6.77, n.835 del 23.12.78, nonché ai sensi dell'art.44 del D.P.R. n.761 del 20.12.79, dell'articolo 100 della L.R. n.18 del 25.3.74, dell'art.27 della L.R. n.32 del 28.10.77, dell'art.39 - 3° comma - della L.R. n.16 del 13.3.80 ed in servizio presso gli Uffici della Regione alla data del 30.6.88.

2. L'inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto su domanda dell'interessato, con provvedimento della Giunta regionale e con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del relativo provvedimento.

3. La domanda di inquadramento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente della Regione Puglia - Settore Personale.

4. L'inquadramento avverrà sulla base delle qualifiche possedute dal personale inquadrando, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo del personale regionale previste dalla L.R. n.13 del 13.4.88, anche in sovrannumero.

5. La qualifica e/o livello utile ai fini della equiparazione è quella rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo variazioni conseguenti a pubblici concorsi in via di espletamento alla suddetta data.

6. Al personale inquadrato ai sensi della presente legge saranno applicati gli istituti giuridici ed economici previsti dalla L.R. n.13 del 13.4.88.

(riapprovato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Occhiofino)

I. CONSIGLIERI: SEGRETARI

F.to (Avv. Giorgio Bortone-Dott. Cosimo Convertino)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Renato Guaccero)